



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

CIR per la sostituzione DSGA

SEZ. I

SOSTITUZIONE DSGA SU POSTI VACANTI E DISPONIBILI

Art. 1

1. I posti vacanti e/o disponibili del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, tenuto conto dei limiti assunzionali attualmente vigenti, nonché dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 146/2000, sono ricoperti, previa acquisizione di disponibilità da parte dell'interessato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, dagli assistenti amministrativi titolari o, in subordine, in servizio nella medesima Istituzione Scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale del 25 Luglio 2008. Le modalità attuative della sequenza contrattuale sono disciplinate, come noto, dall'Accordo Nazionale del 12 Marzo 2009.
2. In subordine, ma sempreché il personale della stessa scuola si dichiara disponibile, il medesimo Dirigente provvede mediante incarico ad assistente amministrativo, da conferire ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. del 29 Novembre 2007. In tale fattispecie sono da includere i beneficiari della prima posizione economica di cui all'art. 2 della succitata sequenza contrattuale.
3. In ulteriore subordine, nei casi in cui siano già costituite le reti di scuole di cui all'art. 1, comma 70, della L. 107/2015, Il Dirigente Scolastico provvede mediante incarico al D.S.G.A., od in subordine agli Assistenti Amministrativi titolari di seconda posizione economica, od in ulteriore subordine, agli altri Assistenti Amministrativi (inclusi quelli titolari della prima posizione economica) di cui alla sequenza contrattuale sopra citata, che appartengano ad Istituzioni comprese nella medesima rete scolastica della scuola in cui si è verificata la disponibilità del posto, previa intesa con il Dirigente Scolastico della scuola in cui il dipendente presta servizio, nonché acquisizione della relativa disponibilità di quest'ultimo ad assumere l'incarico.
4. In ulteriore subordine, la copertura dei posti rimasti ancora vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico deve essere realizzata dagli A.T.S. mediante personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia, assunti a tempo indeterminato, compresi i neo immessi in ruolo a decorrere da a.s. 2023/2024, il cui servizio è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato, da inserire nelle graduatorie di cui al successivo art. 3.
5. In ulteriore subordine, la copertura dei posti rimasti ancora vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico deve essere realizzata dagli A.T.S. mediante personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero assistente amministrativo di altra scuola della Sardegna, assunti a tempo indeterminato, compresi i neo immessi in ruolo a decorrere da a.s. 2023/2024, il cui servizio è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato e da inserire nelle graduatorie di cui al successivo art. 3.
6. In ulteriore subordine, la copertura dei posti rimasti ancora vacanti e/o disponibili per tutto l'anno



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

scolastico deve essere realizzata dagli A.T.S. mediante personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero assistente amministrativo di altra scuola della Repubblica, assunti a tempo indeterminato, compresi i neo immessi in ruolo a decorrere da a.s. 2023/2024, il cui servizio è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato e da inserire nelle graduatorie di cui al successivo art. 3.

7. Non potrà essere utilizzato su posto di D.S.G.A. il personale che, per l'a.s. 2023/2024, abbia rifiutato l'incarico previsto dall'art. 47 del C.C.N.L. (del Comparto Scuola, sottoscritto in data 29.11.2007) nella propria scuola.

Art. 2

1. Nell'ipotesi in cui non sia stato possibile provvedere alla copertura dei posti con le modalità sopra indicate, l'A.T.S. potrà procedere alla copertura mediante incarico da conferire al personale in servizio con contratto annuale presso le scuole della provincia, da inserire nelle graduatorie di cui al successivo art. 3;
2. In subordine alle precedenti ipotesi, la copertura dei posti risultati ancora vacanti e/o disponibili potrà essere effettuata dall'A.T.S. previa indagine di disponibilità presso il personale Amministrativo in servizio con contratto annuale presso le scuole delle altre province della Sardegna, da inserire nelle graduatorie di cui al successivo art. 3;
3. In subordine alle precedenti ipotesi, la copertura dei posti risultati ancora vacanti e/o disponibili potrà essere effettuata dall'A.T.S. previa indagine di disponibilità presso il personale Amministrativo in servizio con contratto annuale presso le scuole delle altre province della Repubblica, da inserire nelle graduatorie di cui al successivo art. 3;

Art. 3

1. Al fine del conferimento degli incarichi di cui agli artt. 1 e 2, gli A.T.S. compileranno due distinte graduatorie d'ambito provinciale, rispettivamente per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato con incarico annuale, nelle quali saranno inclusi gli aspiranti che abbiano presentato domanda e che saranno graduati secondo i criteri indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente accordo.
2. Le domande per l'inclusione nella graduatoria dovranno essere presentate secondo le indicazioni fornite da ciascun ambito territoriale.
3. Ai soli fini della scelta della sede, la conferma nella stessa scuola di servizio del precedente anno scolastico, ove richiesta dall'aspirante all'incarico, deve precedere le nuove utilizzazioni.
4. In caso di pubblicazione della graduatoria precedente alla nomina annuale, il nominato è rimesso nei termini e può presentare domanda entro 10 e non oltre giorni dalla nomina.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Art. 4

1. Ferma restando la preventiva applicazione degli istituti previsti dall'art. 14, del CCNI dell'8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, prorogato con intesa per l'a.s. 2023/24, qualora, all'esito delle procedure attivate, permanga l'accertata ed oggettiva impossibilità di soddisfare le esigenze connesse all'organizzazione scolastica e continuino a residuare posti disponibili, in via eccezionale ed esclusivamente per il corrente anno scolastico 2023/2024 gli Ambiti Territoriali Scolastici dell'U.S.R. per la Sardegna procederanno alla copertura dei posti restanti con le seguenti procedure straordinarie indicate in ordine di priorità, previa pubblicazione di avviso di disponibilità sul sito degli stessi Ambiti Territoriali Scolastici:
 - a) mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo nominati nell'a.s. 2023/2024 dalle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo che già abbiano svolto l'incarico di DSGA in un precedente anno scolastico a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti);
 - b) mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nell'a.s. 2023/2024 che abbiano già svolto l'incarico di DSGA in un precedente anno scolastico e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti);
 - c) mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo nominati nell'a.s. 2023/2024 dalle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti);
 - d) mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nell'a.s. 2023/2024 nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all'interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti);
2. Gli aspiranti sono graduati in ordine di graduatoria di istituto del profilo di assistente amministrativo di appartenenza.
3. Ai soli fini della scelta della sede, la conferma nella stessa scuola di servizio del precedente anno scolastico, ove richiesta dall'aspirante all'incarico, deve precedere le nuove utilizzazioni.

Art. 5



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

1. Ferme restando le regole generali sugli obblighi concernenti il reimpiego del personale che si trovi in soprannumero, gli assistenti amministrativi impegnati nelle funzioni in argomento sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale assunto a tempo determinato, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A., adottato con Decreto Ministeriale n. 430 del 13 dicembre 2000. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art.1, comma 7, del citato Regolamento.
2. Gli assistenti amministrativi impegnati su posti del profilo di D.S.G.A. sono retribuiti, come personale di ruolo, ai sensi dell'art. 146, lettera g), n. 7) del C.C.N.L. del 09.11.2007.
3. Il posto lasciato disponibile dall'assistente Amministrativo utilizzato sul posto di D.S.G.A. rientra nel quadro generale delle disponibilità per le operazioni di avvio dell'anno scolastico.

Art. 6

1. Gli incarichi sui posti vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico potranno essere assegnati con termine 31/08/2024 anche in caso di disponibilità sopravvenuta successivamente al 31/12/2023

Sez. II

SOSTITUZIONI PER ASSENZE BREVI

Art. 7

1. In occasione delle assenze brevi inferiori a 30 giorni il DSGA potrà essere sostituito secondo le modalità descritte dall'art. 1 commi 1 e 2.
2. Per le assenze pari o superiori a 30 giorni, il DSGA potrà essere sostituito:
 - a. in base alle modalità descritte nell'art. 1 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
 - b. in subordine con la costituzione di nuovi accordi di rete di competenza dei Dirigenti scolastici;
 - c. in ulteriore subordine in base alle modalità descritte nell'art art. 2;
 - d. in ulteriore subordine in base alle modalità descritte nell'art. 4.
3. Nel caso di cui al punto 2) l'incarico è prorogato in caso di prolungamento ininterrotto dell'assenza.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

SEZ. III
ASSEGNAZIONE DSGA A SCUOLE SOTTODIMENSIONATE

Art. 8

1. L'associazione e l'abbinamento dei D.S.G.A. delle istituzioni scolastiche normodimensionate alle scuole sottodimensionate, per l'a.s. 2023/24 sarà effettuata dal competente Ambito Territoriale Scolastico.
2. L' Ambito Territoriale Scolastico acquisirà la disponibilità dei DSGA titolare di scuola normodimensionata ad assumere la reggenza di una scuola sottodimensionata a titolo di incarico aggiuntivo.
3. In caso di pluralità di domande, l'incarico di D.S.G.A. sarà conferito in base alla vicinanza della sede da assegnare con l'attuale sede di titolarità e, a parità di distanza, con precedenza all'eventuale sede di ex titolarità;
4. Le sedi non abbinare per assenza di domande sono assegnate d'ufficio in base ai seguenti criteri:
 - a. viciniorietà entro una distanza di 65 km con la sede sottodimensionata, escludendo i DD.SS.GG.AA. che abbiano avuto la reggenza di una istituzione scolastica sottodimensionata oltre a quella di titolarità, nell'anno scolastico precedente a quello in cui si applicherà il presente accordo;
 - b. complessità della scuola da associare;
 - c. tipologia di scuola;
 - d. particolari situazioni derivanti da coinvolgimento di operazioni di dimensionamento;
 - e. **in via esclusivamente residuale** ogni altro elemento utile a garantire all'Amministrazione il raggiungimento di una associazione di scuole ottimale in situazioni di particolare criticità legate a singole istituzioni.

OO.SS. Firmatarie

Parte Pubblica